

# **Allegato A**

*Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con la Artigiancassa S.p.A. per la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 43, commi 2 e 3 della Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) in favore delle imprese artigiane e dell'attività di gestione del Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla DGR n. 712 del 30/11/2009. Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo (DPH).*

## **Art. 1**

### **(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante dalle convenzioni e dai successivi addenda stipulati dalla Regione Abruzzo con la Artigiancassa S.p.A. a partire dal 2000, per la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 43, commi 2 e 3 della Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) in favore delle imprese artigiane e dell'attività di gestione del Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla DGR n. 712 del 30/11/2009.

## **Art. 2**

### **(Norma finanziaria)**

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1, per quanto concerne i compensi dovuti per gli esercizi finanziari che vanno dal 2014 al 2019, trovano copertura finanziaria per l'importo pari ad euro 900.302,17 nel capitolo di spesa 282451/1 del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, annualità 2022, Missione 14, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 05.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, che vanno dal 2023 fino alla scadenza delle operazioni ancora in essere (anno 2033), per i quali l'importo complessivo dei compensi dovuti è pari ad € 20.069,27, gli stanziamenti annui necessari sono iscritti su pertinenti capitoli con rispettive leggi di bilancio.

## **Art. 3**

### **(Entrata in vigore)**

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

La Dirigente del Servizio  
Impresa e Finanza

dott.ssa **Maria Ferrara**  
*(firmato digitalmente)*

Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico-Turismo

dott. **Germano De Sanctis**  
*(firmato digitalmente)*

Il Componente della Giunta

**Daniele D'Amario**  
*(firmato digitalmente)*